*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 136° — Numero 199**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 26 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1995.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mater (Cooperativa occupazione giovanile)», in Nola.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1988 con il quale la società cooperativa «Mater (Cooperativa occupazione giovanile)», con sede in Nola (Napoli) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Gennaro Del Gaudio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 febbraio 1995 con la quale il predetto commissario liquidatore rassegnava le dimissioni;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Paladino Lucantonio, nato a Lioni (Avellino) il 10 novembre 1946, e residente in Arzano (Napoli) alla via L. Rocco n. 178, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Mater (Cooperativa occupazione giovanile)», con sede in Nola (Napoli), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, in sostituzione del dott. Gennaro Del Gaudio, dimissionario.

Roma, 4 agosto 1995

*Il Ministro:* TREU

**95A5022**

---

DECRETO 4 agosto 1995.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria Turnaria di Arten», in Fonzaso.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1989 con il quale la società cooperativa «Latteria Turnaria di Arten», con sede in Fonzaso (Belluno), era stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Daniele Cecchet ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 19 gennaio 1995 con il quale il dott. Cecchet comunicava di rassegnare le dimissioni;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Alberto Dalle Mule, nato a Belluno il 2 dicembre 1959 e residente in via Mezzaterra n. 63, in Belluno, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria Turnaria di Arten», con sede in Fonzaso (Belluno), sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 9 giugno 1989, in sostituzione del dott. Cecchet dimissionario.

Roma, 4 agosto 1995

*Il Ministro:* TREU

**95A5023**

---

DECRETO 4 agosto 1995.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ars et Labor», in Napoli.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1975 con il quale la società cooperativa «Ars et Labor», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Antonio D'Addio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1975 con il quale era stato nominato il rag. Michele Serrao, in sostituzione del rag. Antonio D'Addio, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1976 con il quale veniva nominato il dott. Renato Nigro, in sostituzione del rag. Michele Serrao, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984 con il quale era stato nominato commissario liquidatore il dott. Graziano Serpico in sostituzione del dott. Renato Nigro, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1988 con il quale si nominava il sig. Berardino Iuorio in sostituzione del dott. Graziano Serpico, revocato;

Vista la nota del 6 luglio 1994 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli comunicava il decesso del succitato commissario liquidatore sig. Berardino Iuorio;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Emanuele De Bonis, nato a Roma il 20 marzo 1943 e residente in via Giulio Cesare n. 19, Napoli, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ars et Labor», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 3 aprile 1975, in sostituzione del sig. Berardino Iuorio, deceduto.

Roma, 4 agosto 1995

*Il Ministro:* TREU

**95A5024**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 1995.

**Modalità tecniche di attuazione degli accordi di programma previsti dal IV piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 di detto decreto-legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *d)*, nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 1, lettera *d)*, in materia di accordi di programma e di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1995 con il quale sono state ripartite le somme previste dall'art. 1, lettera *d)*, del decreto-legge dianzi citato per l'attuazione delle misure concernenti gli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle cooperative;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione delle modalità tecniche di attuazione della misura concernente gli accordi di programma ed alla modificazione degli articoli 3 e 4 del decreto 12 gennaio 1995, dianzi citato;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 26 aprile 1995, ha reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto per «legge» si intende il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655; per «cooperative» le cooperative di pesca ed acquacoltura; per «Ministero» il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; per «accordo» l'accordo di programma di cui al IV piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 1995 in premessa citato è così modificato:

«*1.* Alle cooperative che abbiano effettuato la ricapitalizzazione possono essere concessi:

*a)* un contributo a fondo perduto proporzionale al capitale sociale dell'anno precedente a quello della ricapitalizzazione;».

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 gennaio 1995 in premessa citato sono così modificati:

«*1.* Il contributo di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 è calcolato secondo la tabella seguente:

| Capitale sociale (milioni) [art. 3, lettera *a)*] | Percentuale di contributo a fondo perduto erogabile |
|---|---|
| 0-50 | massimo 80% |
| 50,1-500 | massimo 50% |
| oltre 500 | massimo 30% fino ad un massimo di 400 milioni |

*2.* Il contributo di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 è calcolato secondo la tabella seguente:

| Capitale sociale (milioni) [art. 3, lettera *a)*] | Ricapitalizzazione da parte dei soci | Ulteriore contributo pubblico in c/capitale |
|---|---|---|
| 0-50 | X | 10/10 di X |
| 50,1-500 | X | 8/10 di X |
| oltre 500 | X | 6/10 di X fino ad un massimo di 500 milioni |

*3.* Il contributo di cui alla lettera *c)* dell'art. 3 è concesso alle cooperativa e loro consorzi che nei due anni precedenti la domanda hanno prodotto:».

Art. 3.

1. L'accordo costituisce uno specifico e innovativo strumento di gestione, finalizzato a conseguire il rafforzamento del ruolo e della funzione della cooperazione della pesca, nel più ampio contesto del processo di ristrutturazione e sviluppo dell'economia ittica.

2. L'accordo è concluso dal Ministero e dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo della pesca.

3. Obiettivi degli accordi sono:

*a)* l'incremento delle produzioni;

*b)* la valorizzazione dei prodotti ittici;

*c)* la difesa e lo sviluppo dell'occupazione;

*d)* la tutela delle risorse biologiche del mare.

4. Nell'ambito dell'accordo si inseriscono progetti articolati di gestione della fascia costiera, da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendenti, ove possibile, anche l'autoregolamentazione delle attività ed una positiva ricaduta economica e ambientale.

Art. 4.

1. Sono considerate prioritarie le seguenti iniziative:

*a)* la valorizzazione della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo cooperativo della pesca, finalizzata al controllo di quote di produzione per coprire il segmento del sistema distributivo gestito direttamente dalla cooperazione della pesca in parallelo con la rete commerciale esistente;

*b)* la gestione di tratti di fascia costiera mediante programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale.

2. Finalità delle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, sono:

*a)* la difesa e la valorizzazione del prodotto cooperativo attraverso la concentrazione e la commercializzazione della produzione degli associati;

*b)* la progressiva riduzione dei costi del sistema di intermediazione;

*c)* l'incremento del valore aggiunto attraverso la qualificazione del prodotto;

*d)* la ricerca di nuovi segmenti di mercato del sistema distributivo alimentare.

3. Finalità delle iniziative di cui al comma 1, lettera *b)*, sono:

*a)* la definizione di modelli di riferimento per la gestione produttiva di tratti omogenei della fascia costiera;

*b)* la creazione di reddito, anche aggiunto, per le cooperative;

*c)* la creazione di occupazione aggiuntiva;

*d)* la nascita di figure professionali innovative della base sociale dell'economia ittica.

Art. 5.

1. Ai fini della conclusione dell'accordo, le associazioni nazionali della cooperazione peschereccia presentano domanda al Ministero.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono acclusi progetti contenenti la definizione degli specifici obiettivi, delle risorse finanziarie, dei tempi di attuazione, del rapporto costi-benefici in termini economici e sociali.

Art. 6.

1. Il Ministero, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, determina il contenuto dell'accordo di cui all'art. 5 e l'ammontare del contributo statale per l'attuazione dell'accordo stesso.

2. L'accordo vincola il Ministero dopo la registrazione del decreto di approvazione dell'accordo stesso da parte della Corte dei conti.

3. L'accordo è comunicato per conoscenza al Ministero dell'ambiente per le interconnessioni esistenti tra piano della pesca, piano ambientale e piano di difesa del mare, riconosciute dai medesimi strumenti programmatori.

Art. 7.

1. Il Ministero può erogare alle associazioni nazionali della cooperazione peschereccia una somma fino al 10% della dotazione finanziaria complessiva per il periodo di vigenza del IV piano triennale della pesca, quale anticipazione per la elaborazione dei programmi.

Art. 8.

1. Con il decreto ministeriale di approvazione dell'accordo di cui all'art. 6, comma 2, è istituito un comitato, composto da tre personalità di indiscussa competenza nel campo della pesca e dell'acquacoltura, anche con riferimento all'ecologia ed economia, con il compito di verificare la corrispondenza tra obiettivi proposti e risultati conseguiti sotto il profilo tecnico, scientifico ed economico e di riferirne al Ministero.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

*Il Ministro:* LUCHETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1995*
*Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 177*

**95A5021**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 30 giugno 1995.

**Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della Biennale di Venezia, nel valore di L. 750.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Biennale di Venezia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della Biennale di Venezia, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce su un fondo dorato, in colore azzurro, il marchio della Biennale raffigurante il leone di San Marco circondato dalla leggenda «LA BIENNALE DI VENEZIA». Il colore giallo appare sovrastampato il logo del centenario. Completano il francobollo, tra la stella a otto punte, la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4945

---

DECRETO 30 giugno 1995.

**Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1994-1995, nel valore di L. 750.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1995, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nello stesso anno, un altro francobollo, appartenente alla serie anzidetta, da dedicare al Calcio - Campionato nazionale 1994-1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1994-1995, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta, in un campo verde con fascia tricolore, un calciatore in azione di gioco contrastato da un avversario. Al centro lo stemma della Società sormontato da due stelle e la scritta «JUVENTUS», in basso lo scudetto tricolore. Completano il francobollo al lato sinistro, dal basso verso l'alto, la leggenda «CAMPIONE D'ITALIA 1994-1995», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4946

---

DECRETO 30 giugno 1995.

**Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi di «Europa 1995», nei valori di L. 750 e L. 850.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Europa 1995»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, due francobolli celebrativi di «Europa 1995» nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema comune pace e libertà e riproducono, per il valore di L. 750, l'esultanza per l'avvenuta liberazione ed i colori della bandiera italiana, con le date «1945-1995» e, per il valore di L. 850, la bandiera d'Europa ed il ponte di «MOSTAR» tra i simboli delle religioni cristiana e musulmana. Su ciascun francobollo sono riportati il logo «EUROPA», la leggenda «PACE E LIBERTÀ», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4947

DECRETO 30 giugno 1995.

**Valori e caratteristiche di due francobolli commemorativi di Sant'Antonio di Padova nell'VIII centenario della nascita, nei valori di L. 750 e L. 850.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Sant'Antonio di Padova, nell'VIII centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, due francobolli commemorativi di Sant'Antonio di Padova, nell'VIII centenario della nascita, nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari. Il francobollo di L. 750 ha: formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14. Il francobollo di L. 850 ha: formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼.

La vignetta del valore di L. 750 raffigura, su fondo azzurro riproducente una pagina di evangelario gotico, Sant'Antonio con alle spalle il profilo della Basilica del Santo in Padova ed intorno la leggenda «S. ANTONIO: VANGELO E CARITÀ»; sotto la figura le date «1195. 1995».

La vignetta del valore di L. 850 riproduce un dipinto del pittore portoghese Vieira Lusitano, del sec. XVIII, che raffigura Sant'Antonio con il Bambino Gesù circondati da angeli; a sinistra, dal basso verso l'alto, è riportata la leggenda «8° CENTENARIO DELLA NASCITA DI S. ANTONIO».

Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4948

DECRETO 30 giugno 1995.

**Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del X Congresso della Società europea di oftalmologia, nel valore di L. 750.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del X Congresso della Società europea di oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo del X Congresso della Società europea di oftalmologia, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce il disegno del manifesto del Congresso raffigurante, in grafica stilizzata, il Duomo di Milano ed un occhio umano. Completano il francobollo, la leggenda «X CONGRESSO DELLA SOCIETA EUROPEA DI OFTALMOLOGIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

**95A4949**

DECRETO 30 giugno 1995.

**Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al centenario della pallavolo, nel valore di L. 750.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1995, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nello stesso anno un francobollo della serie anzidetta dedicato al centenario della pallavolo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al centenario della pallavolo, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura una «schiacciata e muro», fase di gioco significativa della disciplina sportiva. Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO DELLA PALLAVOLO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

**95A4950**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 e 21 ottobre 1992, con i quali sono state definite, rispettivamente, la tab. XLIII, relativa ai corsi di diploma universitario dell'area economica, e la tab. V, relativa ai corsi di diploma universitario dell'area statistica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano, intesa ad ottenere l'istituzione dei diplomi universitari in economia e amministrazione delle imprese; commercio estero; statistica e informatica per la gestione delle imprese;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella riunione del 21 aprile 1995, ha espresso parere favorevole alla istituzione dei diplomi di cui sopra, a condizione che si recepiscano le rettifiche alle tabella XLIII e V, rettifiche indicate dallo stesso Consiglio universitario nazionale nelle riunioni del 17 marzo 1995 e 20 aprile 1995 e concernenti l'adeguamento degli ordinamenti didattici dei diplomi dell'area economica e dell'area statistica ai settori scientifico-disciplinari;

Considerato che a tutt'oggi non sono stati emanati i provvedimenti di modifica delle tabella XLIII e V in adeguamento ai predetti pareri del Consiglio universitario nazionale;

Tenuto conto che l'istituzione dei tre diplomi riveste carattere d'urgenza;

Rilevata la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Al titolo XIII «Diplomi universitari», dopo gli articoli concernenti il diploma di statistica, afferente alla facoltà di scienze politiche, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi universitari in economia e amministrazione delle imprese; commercio estero; statistica e informatica per la gestione delle imprese, rilasciati dalla facoltà di economia.

### FACOLTÀ' DI ECONOMIA

**Art. 1** - La facoltà di economia conferisce i seguenti diplomi universitari:
- economia e amministrazione delle imprese;
- commercio estero;
- statistica e informatica per la gestione delle imprese.

### DIPLOMI UNIVERSITARI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE ED IN COMMERCIO ESTERO

### NORME COMUNI

**Art 125** - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge 341/1990.
Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

**Art. 126** - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma in economia e amministrazione delle imprese ed in commercio estero sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 18 della tabella XLIII, annessa al Decreto Ministeriale 31 luglio 1992, articolati nelle aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, e nei relativi settori scientifico-disciplinari che ad essi si sostituiranno secondo il disposto dell'art. 14 della legge 341/1990.
Tale elenco è riportato nel successivo art.135 del presente ordinamento.

b) Gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui ai successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne:
lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma.

Gli insegnamento che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

**Art. 127** - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n.341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.
Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.
Le strutture didattiche competenti determineranno nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

**Art. 128** - Il piano di studi di ciascun corso di diploma comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti il diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.
Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma,
Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, l'organismo didattico competente attiverà, secondo la distribuzione prevista dall'art.6, comma 3° della tabella XLIII, i seguenti insegnamenti, scelti tra quelli ricompresi negli elenchi di cui all'art. 135.

<u>P01B "Economia Politica"</u>
- istituzioni di economia

<u>P02A "Economia Aziendale"</u>
- economia aziendale

N01X "Diritto Privato"
- istituzioni di diritto privato

N04B "Istituzioni di Diritto Pubblico"
- istituzioni di diritto pubblico

S01A "Statistica"
- statistica

S04A "Matematica per le applicazioni economiche"
- matematica generale

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.
Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 16 annualità, gli esami di profitto di cui al successivo articolo 131 e il colloquio finale.
Lo studente non può essere iscritto al terzo anno di corso se non ha superato i seguenti esami: istituzioni di economia, economia aziendale, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, statistica, matematica generale.

**Art.129-** La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
La struttura didattica competente garantisce che fra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.
La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

**Art. 130-** Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica: quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.
La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.
A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.
Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.
Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, la struttura didattica competente può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 128 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

**Art.131** - Saranno attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali.
Pertanto, per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare anche un esame di profitto in una lingua straniera moderna ed un esame di profitto di informatica di base.
La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

**Art.132** - La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.
Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

**Art.133 - Norme specifiche al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.**

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.
Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:
economia applicata;
geografia economica;
scienze delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:
analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:
statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

**Art.134 - Norme specifiche al corso di diploma universitario in commercio estero.**

L'obiettivo del corso di diploma universitario in commercio estero è di formare figure professionali che, specie all'interno dell'azienda, siano in grado di realizzare una adeguata politica di sviluppo del commercio estero ed in particolare delle esportazioni.
Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero i seguenti:

Area economica:
economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia internazionale;
geografia economica;
storia del commercio;

Area aziendale:
economia e tecnica dell'assicurazione;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing internazionale;
merceologia doganale;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione delle aziende commerciali;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:
diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli scambi internazionali;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto doganale;
diritto internazionale.

Area matematico-statistica;
matematica finanziaria;
statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

**Art.135** - A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti che seguono saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

## DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI.

### Area Economica

P01A Analisi economica:
analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B Economia Politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C Storia del pensiero economico
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D Politica economica:
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e delle ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

PO1E Economia pubblica e Scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

PO1F Economia monetaria:
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G Economia internazionale;
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

PO1H Economia dello sviluppo:
cooperazione allo sviluppo;
economia dei paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

PO1I Economia dei settori produttivi;
economie delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

PO1J Economia regionale;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K Economia dei trasporti:
economia dei trasporti.

P03X Storia economica:
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X Economia ed estimo rurale:
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria.

M06B Geografia economico politica:
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

## Area Aziendale

PO2A Economia aziendale:
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

PO2B Economia e direzione delle imprese:
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

PO2C Organizzazione aziendale:
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D Economia degli intermediari finanziari:
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazioni;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B Chimica merceologica:
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

## Area giuridica

N01X Diritto privato:
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A Diritto commerciale:
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B Diritto bancario:
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari:
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;

diritto valutario;
legislazione bancaria.

NO2C Diritto della navigazione:
diritto aereonautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

NO3X Diritto del lavoro:
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

NO4A Diritto costituzionale:
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

NO4B Istituzioni di diritto pubblico:
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del mezzogiorno.

NO5X Diritto amministrativo:
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

NO7X Diritto tributario;
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;

diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

NO8X Diritto Internazionale:
diritto degli scambi internazionali;
diritto della comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

NO9X Diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B Diritto penale:
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

**Area matematico-statistica**

SO1A Statistica:
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

SO1B Statistica per la ricerca sperimentale:
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici della misura;
metodologia statistica in agricoltura;

modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

SO2X Statistica economica:
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazioni e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazioni e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

SO3A Demografia:
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

SO3B Statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

SO4A Matematica per le applicazioni economiche:
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

SO4B Matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

AO1A Algebra e logica matematica:
algebra lineare.

AO1B Geometria:
geometria.

AO2A Analisi matematica:
analisi matematica.

AO2B Calcolo delle probabilità:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

AO4A Analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

AO4B Ricerca operativa:
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

KO4X Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

KO5A Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

KO5B Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

KO5C Cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

**DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE.**

**Art.136** - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

**Art.137** - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese sono:

a; quelli indicati nel successivo art. 145, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree.

b; altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di otto.

**Art.138** - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n.341/90, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui alla tabella V annessa al D.M. 21 ottobre 1992.

**Art.139** - Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di 15 annualità, e un laboratorio statistico-informatico.
Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 145, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 137:

1 dell'area matematica;

2 dell'area statistica;

1 dell'area probabilità;

1 dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, l'esame di profitto in una lingua straniera moderna di cui al successivo art.142 e il colloquio finale.

**Art.140** - La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicato per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento ,i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art.11, comma 2, della legge n.341/90.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art.11, comma 2, della legge n.341/90, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengono ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

**Art.141** - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore presso le aziende, enti, o altri organismi per stages della durata da 3 a 6 mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 139 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

**Art.142** - Per il conseguimento del diploma lo studente deve anche superare un esame di profitto in una lingua straniera moderna.

**Art.143** - La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, e stabilisce anche le modalità degli esami di profitto.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

**Art.144** - Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico/informatico di cui all'art. 139 i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

2 insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;

2 insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

1 insegnamento dell'area informatica.

**Art.145** - Sono discipline attivabili per il corso di diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese:

**AREA MATEMATICA**:
algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

**AREA PROBABILITÀ'**:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

**AREA STATISTICA:**
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

**AREA STATISTICA ECONOMICA:**
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestioni di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

**AREA STATISTICA AZIENDALE:**
analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

**AREA DEMOGRAFICA:**
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

**AREA STATISTICA SOCIALE:**
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

**AREA STATISTICA BIOMEDICA:**
antropometria;
biometria;
epidemiologia;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

**AREA INFORMATICA:**

Sottoarea - Informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di Informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

**AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:**
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

**AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:**
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

**AREA RICERCA OPERATIVA:**
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
*metodi e modelli per la pianificazione* territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
*tecniche di simulazione*;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

**AREA ECONOMICA:**

Sottoarea - Analisi economica:
analisi economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

**AREA AZIENDALE:**

economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

**AREA GIURIDICA:**
diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
Istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della Comunità europea;
diritto internazionale.

**AREA SOCIOLOGIA:**
Sottoarea - Sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - Sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia:
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

**AREA SCIENZE BIOLOGICHE**
antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;

ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 luglio 1995

*Il rettore:* MANTEGAZZA

95A4955

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 1° agosto 1995, n. **3825.**

**Accertamento dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata (1).**

*Ai soci di cooperative realizzatrici di alloggi di edilizia agevolata sperimentale finanziate con contributi del CER*

*Agli acquirenti da imprese realizzatrici di alloggi di edilizia agevolata-sperimentale finanziate con contributi del CER*

*Alle cooperative e imprese realizzatrici degli alloggi*

Per accedère alle agevolazioni economiche, i soci di cooperative e acquirenti da imprese realizzatrici di alloggi di edilizia agevolata/sperimentale finanziate con contributi del CER,

devono:

*a)* avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene alla Unione europea (2), oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché siano residenti in Italia da almeno cinque anni e dimostrino di avere un'attività lavorativa stabile (3);

*b)* avere la residenza, oppure lavorare nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (4);

*c)* avere un reddito non superiore a L. 50.000.000 (5).

Questo reddito si calcola sommando il proprio reddito al reddito del coniuge (non legalmente separato) e a quello dei figli minorenni, effettuando le detrazioni stabilite dalla legge (6);

non devono:

*a)* avere, nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (7) un'altra abitazione adatta (8) alle esigenze della propria famiglia. Neppure il coniuge (non legalmente separato) deve avere un'altra abitazione adatta alle esigenze della propria famiglia nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (7).

Un'abitazione è adatta alle esigenze di una famiglia se, escluso vani accessori:

ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani);

non ha parti in proprietà comune;

è stata dichiarata abitabile dall'autorità competente (il comune o la USL);

*b)* avere ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico (9). Neppure gli altri componenti della famiglia conviventi a carico devono avere ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico (9).

I requisiti richiesti sopra devono essere posseduti:

da coloro che acquistano la casa da un'impresa: alla data certa dell'atto preliminare d'acquisto o dell'atto di compravendita (10);

da coloro che sono assegnatari di cooperativa: alla data della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato (individuato o consegnato) la casa.

Tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione della cooperativa.

L'estratto di tale verbale va prodotto in copia autenticata.

Per dimostrare di possedere i requisiti richiesti sopra, gli interessati devono presentare i seguenti certificati in carta semplice:

*a)* per i soci o acquirenti che stanno per sposarsi ed intendono ottenere il rilascio dell'attestato a favore di entrambi: una dichiarazione con autentica delle firme

nella quale i futuri coniugi dichiarano di avere l'intenzione di sposarsi entro sei mesi dalla data di certificazione, da parte dell'autorità competente, di abitabilità del fabbricato nel quale si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo. Gli interessati si impegnano comunque a presentare il certificato di matrimonio al notaio davanti al quale viene firmato l'atto d'acquisto;

*b)* il certificato di nascita dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);

*c)* il certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);

*d)* il codice fiscale dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);

*e)* il certificato di residenza — solo di colui che ha richiesto il contributo — da cui deve risultare che egli ha la residenza nel comune dove si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo. Se egli ha la residenza in un altro comune ma lavora nel comune dove si trova la casa, deve presentare un'attestazione rilasciata dal suo datore di lavoro (11).

Nel caso in cui l'interessato non abbia ancora la residenza nel comune ove si trova la casa, egli deve presentare una dichiarazione, con autentica delle firme, nella quale dichiara di avere l'intenzione di fissare la residenza stessa in quel comune, alla data di stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di certificazione, da parte dell'autorità competente, di abitabilità del fabbricato nel quale si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo. L'interessato si impegna in ogni caso a presentare il certificato di residenza al notaio davanti al quale viene firmato l'atto di acquisto o di assegnazione.

I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono presentare il certificato di residenza da cui risulta che sono residenti in Italia da almeno cinque anni.

I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono inoltre, presentare un'attestazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti la stabilità della prestazione;

*f)* la copia ben leggibile, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo i termini di legge, con riferimento alla data:

dell'atto preliminare d'acquisto; oppure: dell'atto definitivo d'acquisto, nel caso non sia stato stipulato detto preliminare; oppure: del verbale con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato la casa.

*N.B.*: dal 1° gennaio e fino al giorno di scadenza fissata dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si deve produrre la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente.

Dal giorno successivo a tale termine di scadenza e fino al 31 dicembre si deve produrre la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso;

*g)* il certificato di stato di famiglia;

*h)* il certificato di non idoneità (solo nel caso di alloggio non adatto) rilasciato dal comune o dalla USL competenti, in cui si dichiara che l'abitazione che si possiede, attualmente, non è adatta, cioè abitabile.

ATTENZIONE

L'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autenticata da un notaio o dal comune), al posto dei certificati richiesti (tranne la copia della dichiarazione dei redditi, l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro).

L'interessato deve scrivere la dichiarazione sostitutiva a macchina o a stampatello in modo chiaro e leggibile, completa di tutti i dati, copiando il modello allegato.

I certificati o la dichiarazione sostitutiva non devono avere la data anteriore a tre mesi dalla data:

dell'atto preliminare d'acquisto; oppure: dell'atto definitivo d'acquisto, nel caso non sia stato stipulato l'atto preliminare; oppure: del verbale con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato la casa.

*A chi mandare i certificati.*

L'interessato deve mandare i certificati alla cooperativa o all'impresa che ha eseguito i lavori di costruzione della casa.

*Avvertenze per le cooperative e le imprese.*

Le cooperative e le imprese devono raccogliere la documentazione completa che riguarda i destinatari dell'intero intervento di edilizia agevolata per il quale hanno ottenuto il finanziamento.

Le cooperative e le imprese devono mandare al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER, via Nomentana, 2, la documentazione raccolta in unico plico.

Nei casi in cui la cooperativa assegni le case alla stessa data a più soci, è sufficiente inviare una sola copia del verbale di assegnazione.

Se la documentazione pervenuta è completa e ci sono tutti i requisiti richiesti, il Segretariato generale del CER, manda entro novanta giorni, alle cooperative o alle imprese gli attestati dei requisiti dei soci e degli acquirenti.

Detti attestati devono poi essere presentati all'istituto bancario per l'ottenimento dei mutui agevolati.

La presente circolare sostituisce la circolare n. 14097 del 22 novembre 1994 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il segretario generale*
*del Comitato per l'edilizia residenziale*
FONTANA

NOTE

(1) *a)* decreto-legge 7 dicembre 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 3, comma 7-*bis*, relativo alle somme che il CER destina, tra l'altro, all'attuazione di un programma di edilizia agevolata per la costruzione di abitazioni; il programma deve essere realizzato da imprese, cooperative e consorzi.

(1) *b)* legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, comma 3, relativo, tra l'altro, alla concessione di contributi a imprese, cooperative e consorzi per attuare interventi di edilizia agevolata.

(1) *c)* legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, lettera *f)*, relativo alle somme da destinare, tra l'altro, alla sperimentazione nel settore dell'edilizia agevolata.

(1) *d)* decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, art 4, relativo a programmi di sperimentazione di edilizia agevolata.

(2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 1987, *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1987, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1988, *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988, che equiparano a tutti gli effetti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai cittadini italiani

(3) Ciò è consentito a partire dall'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1992, n. 179, che all'art. 6, comma 10, prevede la possibilità di concedere contributi anche ai cittadini stranieri.

(4) Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 21, comma 2, e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, lettera *b)*.

(5) Il tetto massimo di 50.000.000 è previsto dalla delibera CIPE del 30 luglio 1991. Precedentemente il tetto massimo era di 30.000.000 secondo la delibera CIPE del 30 marzo 1989.

(6) Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 21, che prevede la diminuzione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico.

Si tratta poi di reddito da lavoro dipendente, esso va calcolato nella misura del 60 per cento.

Vedi. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1987, *Gazzetta Ufficiale* n 117 del 22 maggio 1987, legge n. 179/1992, art. 6, comma 10.

(7) Vedi: legge n. 1179/1965, art. 8, comma 5.

(8) Vedi: decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, lettera *c)*.

(9) Vedi: legge n. 1179/1965, art. 8, e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, lettera *c)*.

(10) Vedi: legge n. 179/1992, art. 21.

(11) Vedi: legge n. 457/1978, art. 21, e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, lettera *b)*.

---

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/la sottoscritto/a ................................................................

dichiara, sotto la propria responsabilità:

*a)* di essere nato/a a ................................................................
(provincia di ..............................................) il ........................;

*b)* di essere residente a ................................................................
(provincia di ..........) in via ................................................................
dal giorno ........ anno ......... ovvero, di avere l'intenzione di fissare la residenza nel comune di ..........., alla data di stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione e comunque, entro sei mesi dalla data di certificazione da parte dell'autorità competente di abitabilità del fabbricato nel quale si trova la casa, per la quale viene chiesto il contributo.

Il/la sottoscritto/a si impegna in ogni caso a presentare il certificato di residenza al notaio davanti al quale viene firmato l'atto d'acquisto;

*c)* di essere residente in Italia da almeno cinque anni (solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea);

*d)* di avere la cittadinanza ................................................................
(italiana o di altro Stato),

*e)* di essere ................................................................
[specificare il proprio stato civile (celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, ecc.), ovvero di avere l'intenzione di sposarsi entro sei mesi dalla data di certificazione — da parte dell'autorità competente — di abitabilità del fabbricato nel quale si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo L'interessato si impegna in ogni caso a presentare il certificato di matrimonio al notaio davanti al quale viene firmato l'atto d'acquisto o di assegnazione];

*f)* di avere il seguente codice fiscale.........................................;

*g)* che la propria famiglia, in data................................................
[per i cittadini che acquistano la casa da un'impresa va indicata la data (giorno, mese ed anno) dell'atto preliminare d'acquisto con data certa o dell'atto definitivo di compravendita; per i cittadini assegnatari di cooperativa va indicata la data (giorno, mese ed anno) della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato la casa],

era così composta:

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

ecc. (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e rapporto di parentela);

*h)* che la propria famiglia nell'anno ...... ha avuto un reddito di L. .................. [questo reddito si calcola sommando il proprio reddito al reddito del coniuge (purché non legalmente separato) e a quello eventuale dei figli minorenni];

*i)* di avere a carico n. ........ componenti della propria famiglia come risulta anche dalla dichiarazione dei redditi;

*l)* di non avere un'altra abitazione adatta alle esigenze della propria famiglia, nel comune in cui si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo;

*m)* che neppure il coniuge (purché non legalmente separato) ha un'altra abitazione adatta alle esigenze della propria famiglia nel comune dove si trova la casa per la quale viene chiesto il contributo;

*n)* di non avere ottenuto l'assegnazione — in proprietà o con patto di futura vendita — di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico; (sono le case costruite a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e luogo, dallo Stato, dalle regioni o da altro ente pubblico);

*o)* che neppure gli altri componenti della famiglia conviventi a carico hanno ottenuto l'assegnazione — in proprietà o con patto di futura vendita — di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico;

*p)* i codici fiscali dei componenti della famiglia che hanno un reddito sono i seguenti:

coniuge (o futuro coniuge).............................................;

figli ................................................................

Le informazioni rilasciate nella presente dichiarazione si riferiscono alla data del ................................................................
[indicare la data (giorno, mese ed anno)].

Il dichiarante

................................................

**95A5026**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.21858-XV-J (605) del 26 giugno 1995 il dispositivo di sicurezza AIR BAG denominato «UT 11600» che la società Honda automobili Italia con sede in Verona intende importare dalla società Morton international inc. - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A)* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. riferendosi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

**95A4964**

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n 559/C.7556.XV.J (747) del 28 giugno 1995 i manufatti esplosivi denominati:

«Pirotrecce CS 103 ZZZ 1200 TBC»;

«Pirotrecce CS 103 ZZZ 1225 TBC»,

«Pirotrecce CS 103 ZZZ 780 TBC»,

che la ditta Alenia Spazio S.p.a. intende importare dalla società Pyrospace - Les Mureaux (Francia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0104 1.4 D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7560.XV.J (741) del 31 luglio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «IFOC 4450A-INIZIATORE», che la società Alenia Spazio S.p.a., con stabilimento in Torino, intende importare dalla società Pyrospace - Les Mureaux - Francia è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**95A4965**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995. favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G O.,

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unità di Lucca.

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone), unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone)

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, con effetto dal 20 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 20 dicembre 1993, n. 76/93, contributo addizionale: no;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Industria chimica legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Bagni di Lucca (Lucca).

Parere comitato tecnico del 28 aprile 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria chimica legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

(Nota URLMO FI n. 13058 del 9 maggio 1995) Ann. e Sost. D.M. 17513/4 - 8 maggio 1995,

7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e unità di S. Agostino (Ferrara).

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1994 con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e unità di S Agostino (Ferrara), per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze.

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Inelco Ensys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano, e unità di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino.

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Inelco Ensys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano e unità di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995 della ditta S.r.l. I.B.S. International business service, con sede in Trieste e unità di Trieste.

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.B.S International business service, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Rabugino componenti, con sede in Anagni (Frosinone), e unità di Anagni (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rabugino componenti, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Rabugino componenti, con sede in Anagni (Frosinone), e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Dow Italia, con sede in Milano e unità di Frosinone.

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Dow Italia, con sede in Milano e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Catania e Palermo e uffici.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p a. El.Te Siciliana, co sede in Palermo e unità di Catania e Palermo e uffici, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Catania e Palermo e uffici, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Boiano (Campobasso), Città S. Angelo e Manoppello (Pescara).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Boiano (Campobasso) e Città S. Angelo e Manoppello (Pescara), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta. S.p a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Boiano (Campobasso), Città S. Angelo e Manoppello (Pescara), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1994 al 12 settembre 1994, della ditta S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno) e unità di Fuorni (Salerno).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno) e unità di Fuorni (Salerno), per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 20 febbraio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno), e unità di Fuorni (Salerno), per il periodo dal 20 agosto 1994 al 12 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 20 agosto 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unità di cui Alcamo (Trapani).

Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unità di Alcamo (Trapani), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unità di Alcamo (Trapani), per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 30 maggio 1995

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994;

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Gi.An.Bi Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unità di Marigliano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.An.Bi. Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.An.Bi Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unità di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, della ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Belpasso (Catania).

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 12 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Belpasso (Catania), per il periodo dal 12 gennaio 1995 all'11 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1995 con decorrenza 12 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico: seduta del 10 maggio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine, con sede in Milano e unità di Taranto, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine, con sede in Milano e unità di Taranto, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 15 agosto 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Sodexo unità mensa c/o Belleli cantiere porto di Taranto appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico: seduta del 10 maggio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexo unità mensa c/o Belleli cantiere porto di Taranto, con sede in Milano e unità di Taranto, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori dipendenti addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.p.a. Sodexo unità mensa c/o Belleli cantiere porto di Taranto, con sede in Milano e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina), e unità di Pace del Mela (Messina).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendneti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma, 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unità di Lecce.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 13 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 23 dicembre 1991.

Contributo addizionale: no.

8) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già O.Me.Ca, con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

9) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.;

10) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già Ferro Sud, con sede in Pistoia e unità di Matera.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie già Ferro Sud, con sede in Pistoia e unità di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G O.;

11) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a Breda costruzioni ferroviarie già Ferro Sud, con sede in Pistoia e unità di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I G.O.;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta: S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto).

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente d.m. annulla e sostituisce il d.m. 15386/6 del 20 giugno 1994;

13) crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 28 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 28 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bacini Napoletani, con sede in Napoli e unità di cantieri di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

15) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta· S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

16) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

17) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

18) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

19) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994;

20) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1993 al 2 novembre 1994, della ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 3 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.r.l. Lubrano & C., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lubrano & C., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 5 settembre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, della ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con sede in Cagliari e unità di Cagliari e Sarroch (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 22 agosto 19941994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 22 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta: S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta, con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 29 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G O.;

10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

11) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994, della ditta: S c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unità di S. Nicola la Strada (Caserta).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario, di integrazione salariale per liquidaizone coatta, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 24 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta), e unità di S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994.

Art 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 24 giugno 1993.

Contributo addizionale: no;

12) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unità di Gela (Caltanissetta) Milano e uffici di Assago (Milano) e Priolo (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995

A seguito dell'approvazione di cui asopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unità di Gela (Caltanisetta), Milano e uffici di Assago (Milano), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

13) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unità di Gela (Caltanisetta), Milano e uffici di Assago (Milano), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

14) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995, della ditta S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario, di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 con effetto dal 24 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia, e unità di Foggia per il periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 settembre 1993 n. 90.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta a r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta a r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

16) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 giugno 1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.p.a. Stancampiano E. con sede in Palermo e unità di Palermo.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stancampiano E., con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 30 giugno 1994;

17) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stancampiano E., con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 30 dicembre 1994;

18) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unità di Portorecanati (Macerata).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unità di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

19) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unità di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995;

20) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. Spe.Con. con sede in Mercato San Severino (Salerno) e unità di Fisciano (Salerno).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spe.Con., con sede in Mercato San Severino (Salerno) e unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spe.Con., con sede in Mercato San Severino (Salerno) e unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. C.G.D. con sede in Napoli e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.D., con sede in Napoli e unità di Roma, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994;

23) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.D., con sede in Napoli e unità di Roma, per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994;

24) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unità di Lippiano (Perugia) e Pistrino (Perugia).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unità di Lippiano (Perugia) e Pistrino (Perugia), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994;

25) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

26) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

27) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.r.l. Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

29) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Smic Sarda Montaggi, con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smic Sarda Montaggi, con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

30) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smic Sarda Montaggi, con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

31) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta: S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

32) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 7 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 20 dicembre 1994;

33) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

34) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**95A4984**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

*Provvedimento n. 406/1995 del 3 agosto 1995*

Specialità medicinale «LISOMUCIL» sciroppo adulti al 5%.

Titolare A.I.C.: Synthèlabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Galleria Passerella, 2.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Provvedimento n. 407/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «ORASEPTIC SPRAY» flacone nebulizzatore 40 ml.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health S. Com.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Latina), via del Mare, 87.

Modifiche apportate:

confezionamento: riduzione dell'attuale flacone nebulizzatore da 40 ml a 10 ml;

decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Provvedimento n. 408/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «EUTROM» 1 fiala 3 mg/3 ml e.v. A.I.C. n. 028095014.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: per la specialità medicinale sopraindicata si autorizza all'estensione all'uso pediatrico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 409/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «DUPHALAC» sciroppo da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. Weesp rappresentata per l'Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38.

Modifiche apportate:

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stitichezza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella autorizzata nonché i fogli illustrativi con le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 410/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «TARAZ» 1 fiala 3 mg/3 ml e.v. A.I.C. n. 028063016.

Titolare A.I.C.: Sark S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: la specialità medicinale sopra indicata in oggetto è autorizzata all'estensione all'uso pediatrico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 411/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «KYTRIL» 1 fiala 3 mg/3 ml e.v. A.I.C. n. 028093019.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: per la specialità medicinale sopraindicata si autorizza all'estensione all'uso pediatrico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 412/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «KISOLV» 1 flacone 100.000 u.i. + fiala solvente 2 ml.

Titolare A.I.C.: Wakamoto Pharmaceutical Co.ltd. di Tokio (Giappone) rappresentata per la vendita in Italia dalla società Mundipharma Proter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Cornaggia 10, codice fiscale 10756520150.

Modifiche apportate:

trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, codice fiscale 10863670153;

produttore: la produzione della fiala solvente, le operazioni terminali di confezionamento ed i relativi controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società Salus Research, nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Provvedimento n. 413/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «NOVANTRONE» 1 flacone mg 10 × 5 ml, e.v.; 1 flacone mg 20 × 10 ml, e.v.

Titolare A.I.C.: Cyanamid of Great Britain ltd, Gosport-Hampshire (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale.

Modifica apportata:

produttore: le fasi produttive relative alla specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla società Lederle Parenterals inc., nello stabilimento sito in Puerto Rico (USA).

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Provvedimento n. 414/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale «SULOVES» 50 capsule 250 uls.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 33, e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati presso la società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

I controlli quali-quantitativi continuano ad essere eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MCpR 528/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale: «IDROPLURIVIT» nelle forme e confezioni: flacone × ml 10 di gocce, 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente × ml 2 e 40 confetti rilasciata alla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481 sono apportate le seguenti modifiche:

composizione: le composizioni sono autorizzate sono ora le seguenti:

per le preparazioni gocce: 1 flacone × ml 10 contiene: principi attivi: retinolo esteri (vitamina A) 83.300 u.i., colecalciferolo (vitamina $D_3$) 16.600 u.i., dl- -tocoferilacetato (vitamina E) 16,0 mg, tiamina cloridrato (vitamina $B_1$) 16,0 mg, riboflavina (estere 5'-monofosforico

sale sodico) (vitamina $B_2$) 16,0 mg, piridossina cloridrato (vitamina $B_6$) 8,0 mg, nicotinamide (vitamina PP) 160,0 mg, acido ascorbico (vitamina C) 500,0 mg, sodio pantotenato (vitamina $B_5$) 16,0 mg; eccipienti: polisorbato 80, sodio fosfato, sorbitolo, propilenglicole, sodio edetato, butilidrossianisolo, metile p-idrossibenzoato, sodio bicarbonato, acido citrico, cedro olio essenziale, arancia dolce olio essenziale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

per la preparazione fiale di liofilizzato + fiale di solvente: una fiala di prodotto liofilizzato contiene: principi attivi: retinolo esteri (vitamina A) 16.600 u.i., colecalciferolo (vitamina $D_3$) 3.300 u.i., dl- α-tocoferil acetato (vitamina E) 8,0 mg, tiamina cloridrato (vitamina $B_1$) 3,2 mg; riboflavina (estere 5'-monofosforico sale sodico) (vitamina $B_2$) 3,2 mg, piridossina cloridrato (vitamina $B_6$) 1,6 mg, nicotinamide (vitamina PP) 32,0 mg, acido ascorbico (vitamina C) 100,0 mg, sodio pantotenato (vitamina $B_5$) 3,2 mg; eccipienti: polisorbato 80, mannite, polivinilpirrolidone, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, butilidrossianisolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una fiala di soluzione solvente contiene:

eccipienti: sodio fosfato, sodio citrato, esteri dell'acido p-idrossibenzoico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per la preparazione confetti:

1 confetto contiene: principi attivi: retinolo esteri (vitamina A) 8.330 u.i., colecalciferolo (vitamina $D_3$) 1.660 u.i., dl-α-tocoferil acetato (vitamina E) 1,6 mg, tiamina nitrato (vitamina $B_1$) 1,6 mg, riboflavina (vitamina $B_2$) 1,6 mg, piridossina cloridrato (vitamina $B_6$) 0,8 mg, nicotinamide (vitamina PP) 16,0 mg; acido ascorbico (vitamina C) 50,0 mg, calcio pantotenato (vitamina $B_5$) 1,6 mg; eccipienti: mannite, amido di riso, cellulosa microcristallina, lattosio, magnesio stearato, titanio biossido, polivinilpirrolidone, gomma benzoe, silice precipitata, talco, gomma arabica, gelatina, carbossimetilcellulosa sale sodico, colore arancio sole E110, cera carnauba, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 10 di gocce orali, n. A.I.C.: 006387132 (in base 10) 062XFW (in base 32), classe: C);

5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente; n. A.I.C.: 006387144 (in base 10) 062XG8 (in base 32), classe: C);

40 confetti; n. A.I.C.: 006387157 (in base 10) 062XGP (in base 32) classe: C).

Indicazioni terapeutiche:

confetti e gocce: profilassi e terapia delle carenze vitaminiche A, $D_3$, E, $B_1$, $B_2$, $B_6$, PP, C e acido pantotenico riscontrabile nei seguenti stati: squilibri o restrizioni alimentari, turbe dell'apparato gastroenterico, malattie infettive, diabete, devitaminizzazione provocata da terapia antibiotica, allattamento, convalescenze, turbe dello sviluppo somatico dell'infanzia e della giovinezza;

fiale: profilassi e terapia delle carenze vitaminiche A, $D_3$, E, $B_1$, $B_2$, $B_6$, PP, C, ed acido pantotenico facilmente riscontrabili nei seguenti stati: squilibri o restrizioni alimentari, turbe dell'apparato gastroenterico. Coadiuvante: malattie infettive, diabete, alcoolismo, devitaminizzazione provocata da terapie chemio-antibiotiche, allattamento, convalescenza, turbe dello sviluppo somatico dell'infanzia e della giovinezza.

Classificazione ai fini della fornitura: restano confermate le classificazioni: per le preparazioni gocce e confetti: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992); per la preparazione fiale di liof. + f. solv. medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto MTR n. 529/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale: «PROFENIL» (Ketoprofene), nelle preparazioni e confezioni:

30 capsule 100 mg, n. A.I.C.: 024994016 (in base 10) 0RUS70 (in base 32);

30 capsule Retard 200 mg, n A I C. 024994055 (in base 10) 0RUS87 (in base 32);

tubo × g 50 di gel al 5%, n. A.I C.: 024994079 (in base 10) 0RUS8Z (in base 32).

Titolare A.I.C: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Podgora, 9, codice fiscale 09575490157.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «KETOPROFENE IBI».

Titolare A.I.C: nuovo titolare A.I C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/A, codice fiscale 02578030153

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nelle preparazioni di cui sopra, sono effettuati dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia, via Fossignano, 2; relativamente alla preparazione capsule Retard × mg 200 le operazioni di incapsulamento sono effettuate dalla società S.I.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate sia dalla succitata S.I.I.T. S r.l. nello stabilimento di Trezzano sul Naviglio sia dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia, via Fossignano, 2.

Composizione: (limitatamente agli eccipienti) della sola preparazione capsule Retard × mg 200.

Una capsula Retard × mg 200 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, mannitolo, polivinilpirrolidone, silice colloidale, magnesio stearato, gelatina, ossido di ferro giallo, indigotina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Numeri di A.I.C.:

30 capsule × mg 100, n. A I.C.: 024994081 (in base 10) 0RU591 (in base 32);

30 capsule Retard × mg 200, n A.I.C.: 024994093 (in base 10) 0RUS9F (in base 32);

tubo × g 50 di gel 5%, n. A.I.C. 024994105 (in base 10) 0RUS9T (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dalla denominazione e dai numeri di A.I C. in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo, giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*Decreto MCPR 530/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale: «IAL» (acido ialuronico sale sodico), nelle forme e confezioni: flaconcini per uso intraoculare × mg 20/2 ml e da mg 50/5 ml.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un flaconcino × ml 2 contiene: principio attivo: acido ialuronico sale sodico mg 24; eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino × ml 5 contiene: principio attivo: acido ialuronico sale sodico 60 mg; eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, acqua p p i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino da mg 24 × ml 2 uso intraoculare, n. A.I.C.: 026355038 (in base 10) 0T49BY (in base 32), classe: A per uso ospedaliero (H), prezzo L. 103.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali,

flaconcino da mg 60 × ml 5; n. A.I.C.: 026355040 (in base 10) 0T49C0 (in base 32); classe: A, per uso ospedaliero (H); prezzo L. 217.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella chirurgia oculare del segmento anteriore come:

estrazione della cataratta con o senza impianto di lentine intraoculari;

cheratoplastica,

interventi per traumatismi;

trabecolectomia.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, case di cura e ambulatori oculistici (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n. 532/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale:

«ARTRODAR» 30 capsule 50 mg, A I.C. n. 025388036 (in base 10) 0S6T04 (in base 32);

«FLUENZEN» 30 compresse 750 mg, A.I.C. n. 027582016 (in base 10) 0U9RL0 (in base 32); gocce 20 ml, A.I.C. n. 027582028 (in base 10) 0U9RLD (in base 32); 15 bustine 1000 mg, A.I.C. n. 027582030 (in base 10) 0U9RLG (in base 32);

«MUCOLYSIN» 6 fiale 3 ml, A.I.C. n. 023380013 (in base 10) 0Q9J1F (in base 32); 10 supposte lattanti, A.I.C n. 023380049 (in base 10) 0Q9J2K (in base 32); 10 supposte pediatriche, A.I.C. n. 023380037 (in base 10) 0Q9J25 (in base 32); 10 supposte adulti, A.I.C. n. 023380025 (in base 10) 0Q9J1T (in base 32); 30 bustine granulare 100 mg, A.I.C. n. 023380064 (in base 10) 0Q9J30 (in base 32); 30 bustine granulare 200 mg, A.I.C. n. 023380088 (in base 10) 0Q9J3S (in base 32); 20 fialoidi, A.I.C. n. 023380102 (in base 10) 0Q9J46 (in base 32); 20 compresse 600 mg, A.I.C. n. 023380153 (in base 10) 0Q9J5T (in base 32); 10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 023380138 (in base 10) 0Q9J5B (in base 32); 10 bustine 600 mg, A.I.C. n. 023380140 (in base 10) 0Q9J5D (in base 32);

«NORMOPRESS» 30 compresse, A.I.C. n. 025871029 (in base 10) 0SPJPP (in base 32);

«OXISINT» 20 compresse, A.I.C. n. 025010012 (in base 10) 0RV7UW (in base 32); 100 ml sospensione, A.I.C. n. 025010036 (in base 10) 0RV7VN (in base 32); gocce nipiologiche 20 ml, A.I.C. n. 025010048 (in base 10) 0RV7W0 (in base 32).

Titolare A I.C.: Mundipharma Proter S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Cornaggia n. 10, codice fiscale 10756520150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C: nuovo titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Visconti di Modrone n. 1, codice fiscale 10863670153;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società Salus Researches S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Numeri di A.I.C.:

«ARTRODAR» 30 capsule 50 mg, A I.C. n. 025388063 (in base 10) 0S6T0Z (in base 32);

«FLUENZEN» 30 compresse 750 mg, A.I.C. n. 027582042 (in base 10) 0U9RLU (in base 32); gocce 20 ml, A.I.C n 027582055 (in base 10) 0U9RM7 (in base 32); 15 bustine 1000 mg, A.I.C. n. 027582067 (in base 10) 0U9RMM (in base 32);

«MUCOLYSIN» 6 fiale 3 ml, A.I.C. n. 023380165 (in base 10) 0Q9J65 (in base 32); 10 supposte lattanti, A.I.C. n. 023380191 (in base 10) 0Q9J6Z (in base 32); 10 supposte pediatriche, A I.C. n. 023380189 (in base 10) 0Q9J6X (in base 32); 10 supposte adulti, A.I.C. n. 023380177 (in base 10) 0Q9J6K (in base 32); 30 bustine granulare 100 mg, A.I.C. n. 023380203 (in base 10) 0Q9J7C (in base 32); 30 bustine granulare 200 mg, A.I.C. n. 023380215 (in base 10) 0Q9J7R (in base 32); 20 fialoidi, A.I.C. n. 023380227 (in base 10) 0Q9J83 (in base 32); 20 compresse 600 mg, A.I.C. n. 023380254 (in base 10) 0Q9J8Y (in base 32); 10 supposte 600 mg, A.I C. n. 023380239 (in base 10) 0Q9J8H (in base 32); 10 bustine 600 mg, A.I.C.n. 023380241 (in base 10) 0Q9J8K (in base 32),

«NORMOPRESS» 30 compresse, A.I.C. n. 025871031 (in base 10) 0SPJPR (in base 32);

«OXOSINT» 20 compresse, A.I.C. n. 025010063 (in base 32); 0RV7WH (in base 32); 100 ml sospensione, A.I.C. n. 025010075 (in base 10) 0RV7WV (in base 32); gocce nipiologiche 20 ml, A.I.C. n. 025010087 (in base 10) 0RV7X7 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti, improrogabilmente, a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n 533/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale: «ALGICORTIS» (idrocortisone) crema tubo da 15 g, A.I.C. n. 020051025 (in base 10) 0M3X2K (in base 32).

Titolare A.I.C: Laboratoires Astier S.A, con sede in Parigi (Francia), rue du Doctor Blanche n. 42, rappresentata in Italia dalla Società laboratori italiani Vaillant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melzi d'Eril n 32, codice fiscale 00792990152

Sono apportate le seguenti modifiche:

. denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «FOILLE INSETTI» (idrocortisone);

titolare A.I.C. nuovo titolare A.I.C: Synthelabo S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, galleria Passarella n. 2, codice fiscale 06685100155;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a, nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Le operazioni di confezionamento e di controllo possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35.

Numeri di A.I C: crema tubo 15 g, A.I.C. n. 020051037 (in base 10) 0M3X2X (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dalla denominazione e dai numeri di A.I C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti, improrogabilmente, a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n. 534/1995 del 4 agosto 1995*

Specialità medicinale: «BIMIXIN» 16 compresse, A.I.C. n. 008477046 (in base 10) 082QCQ (in base 32); sciroppo 60 ml, A.I.C. n. 008477059 (in base 10) 082QD3 (in base 32).

Titolare A.I.C: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale 00714810157.

Sono apportate le seguenti modifiche:

titolare A.I.C: nuovo titolare Sanofi Winthrop S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi n. 38, codice fiscale 10428680150;

produttore: i controlli sulle materie prime, sui semilavorati e sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C, nel proprio stabilimento sito in Milano, via G.B. Piranesi n. 38.

Numeri di A.I.C:

16 compresse, A.I.C. n. 008477061 (in base 10) 082QD5 (in base 32);

sciroppo 60 ml, A.I.C. n. 008477073 (in base 10) 082QDK (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti, improrogabilmente, a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**95A5043**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1995 rispetto a luglio 1994 risulta pari a più 5,6 (cinquevirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1995 rispetto a luglio 1993 risulta pari a più 9,5 (novevirgolacinque).

**95A5068**

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di medicina e chirurgia.*

settore: E05A «biochimica», disciplina «chimica e propedeutica biochimica», per il corso di diploma per terapista della riabilitazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

**95A5069**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOGITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **357.000** |
| - semestrale | L. | **195.500** |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **65.500** |
| - semestrale | L. | **46.000** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **200.000** |
| - semestrale | L. | **109.000** |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **65.000** |
| - semestrale | L. | **45.500** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **199.500** |
| - semestrale | L. | **108.500** |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **687.000** |
| - semestrale | L. | **379.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **124.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **81.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | **7.350** |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. | **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | **4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **336.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **205.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.300**